



**Oggetto:** Procedura per l'annullamento, la modifica, la rettifica, la trasformazione ai sensi dell'art.4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 delle domande di sostegno/pagamento connesse alla superficie e ai capi nell'ambito del PSR 2014-2020 della Valle d'Aosta

### **Premessa**

Preso atto che l'art.4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 prevede che "le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma".

### **Ambito dell'attività**

Ogni errore palese può essere riconosciuto a seguito della valutazione effettuata in base a tutti gli elementi richiamati dal regolamento, si elencano una serie di situazioni che possono ritenersi "errori palesi" la cui correttiva verrà gestita da AREA VdA:

- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (es. misura/sottomisura / intervento dichiarato non in coerenza con gli impegni assunti in domanda di sostegno);
- errori commessi a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio: i. cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196); ii. errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; iii. numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; iv. numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.



### **Intervento di correzione**

Area Vda, ente delegato all'istruttoria, può intervenire in correttiva al fine di modificare il numero di capi dichiarati e/o la superficie dichiarata (sempre in diminuzione) ovvero la tipologia d'intervento a seguito della valutazione dell'ammissibilità della richiesta in relazione a quanto previsto dalla normativa unionale.

AGEA può intervenire a correggere e/o adeguare (annullamento, modifica) le domande per errori palesi a seguito della valutazione dell'ammissibilità della richiesta in relazione a quanto previsto dalla normativa unionale.

### **Procedura operativa**

- I. Di seguito si riporta l'iter procedurale per la gestione di questa fase del procedimento amministrativo **per le domande non a campione relative agli errori palesi correggibili in fase di istruttoria**:
  1. il beneficiario deve presentare un'istanza a AREA VdA fornendo tutta la documentazione a supporto della dimostrazione di aver agito in buona fede;
  2. AREA VdA valuta l'ammissibilità della richiesta in relazione a quanto previsto dalla normativa unionale;
  3. AREA VdA provvede a eseguire la correttiva e ridetermina l'esito della domanda;
  4. AREA VdA provvede a contattare il beneficiario, che deve sottoscrivere la scheda di correttiva generata dal SIAN, e all'archiviazione cartacea della stessa.
- II. Di seguito si riporta l'iter procedurale, attuato da AGEA, per la gestione di questa fase del procedimento amministrativo **per le domande non a campione relative agli errori palesi non correggibili in fase di istruttoria**:
  1. il beneficiario deve presentare un'istanza a AREA VdA fornendo tutta la documentazione a supporto della dimostrazione di aver agito in buona fede;
  2. AREA VdA valuta l'ammissibilità della richiesta in relazione a quanto previsto dalla normativa unionale;
  3. AREA VdA trasmette all'AGEA i documenti da trattare in correttiva, indicando puntualmente le correttive da effettuare, dichiarando altresì che la correttiva richiesta non produce variazioni rispetto agli impegni;
  4. Agea analizza la documentazione inviata, verificando che le richieste di correttiva non presentino alcun impatto e procede a eseguire le dovute correzioni.



III. Di seguito si riporta l'iter procedurale, approvato da AGEA, per la gestione di questa fase del procedimento amministrativo **per le domande a campione e per le domande non a campione relative agli errori palesi non correggibili in fase di istruttoria:**

1. il beneficiario deve presentare un'istanza a AREA VdA fornendo tutta la documentazione a supporto della dimostrazione di aver agito in buona fede;
2. AREA VdA valuta l'ammissibilità della richiesta in relazione a quanto previsto dalla normativa unionale;
3. AREA VdA trasmette all'AGEA i documenti da trattare in correttiva, indicando puntualmente le correttive da effettuare, dichiarando altresì che la correttiva richiesta non produce variazioni rispetto agli impegni interamente verificati nel corso del controllo in loco e verbalizzati;
4. L'Ufficio Istruttore Agea analizza la documentazione inviata, verificando che le richieste di correttiva non presentino alcun impatto rispetto a quanto verificato in loco e trasmette a SIN la richiesta di correttiva.
5. SIN, entro 10 giorni dalla richiesta esegue la correttiva, ridetermina l'esito della domanda e trasmette a AREA VdA l'apposita scheda di correttiva generata dal SIAN, sottoscritta dal tecnico che ha effettuato la correttiva.
6. AREA VdA provvede a contattare il beneficiario, che deve sottoscrivere la scheda, e all'archiviazione cartacea della stessa nel fascicolo del produttore costituito presso AREA VdA.

IL DIRETTORE  
D.ssa Agr. Angèle BARREL  
(documento firmato digitalmente)